

DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE N. 156 DEL 04.03.2020

Oggetto: determina di acquisto sacchi per raccolta rifiuti

Il Liquidatore

PREMESSO CHE:

- la società Cisterna Ambiente Spa è una società partecipata al 51% da un Ente Locale, Comune di Cisterna di Latina (LT), e quindi è sottoposta al rispetto del cosiddetto "Codice Appalti" D.Lgs. n. 50/2016;
- la società Cisterna Ambiente S.p.A. è stata posta in liquidazione volontaria in data 01.05.2015 e successivamente con delibera di assemblea straordinaria del 28.07.2016 i soci hanno nominato il Dott. Pino Paoletti quale liquidatore della società;
- il Comune di Cisterna di Latina con Ordinanza Sindacale nr. 91 del 30.06.2018 ha provveduto a conferire ulteriore proroga del contratto di servizio dal 01.07.2018 al 20.09.2018;
- il Comune di Cisterna di Latina con Ordinanza Sindacale n°156 del 19 settembre 2018 ha provveduto a conferire ulteriore proroga dal 21.09.2018 fino al 20.06.2019;
- con Delibera di Assemblea Straordinaria dei Soci del 16 luglio 2018 veniva nominato il sottoscritto liquidatore della Società in sostituzione del dott. Pino Paoletti;
- il Socio di Maggioranza – Comune di Cisterna di Latina – ha deliberato con atto del Consiglio Comunale del 12 febbraio 2019 di dare mandato al Sindaco di revocare lo stato di liquidazione della Cisterna Ambiente e di valutare il percorso per la gestione in house providing del servizio di Igiene Urbana;
- in data 1° marzo 2019 l'Assemblea Straordinaria della Cisterna Ambiente S.p.A. ha revocato lo stato di liquidazione della società formalizzato con il certificato del Tribunale delle Imprese del mese di settembre 2019;
- con delibera di Consiglio Comunale n° 48 del 30.06.2018 l'Amministrazione Comunale ha dato mandato al Sindaco di operare per una nuova forma di governance del servizio di gestione del ciclo di rifiuti con particolare riferimento al modello organizzativo "in house";
- con Ordinanza Sindacale n° 82 del 14.06.2019 ha prorogato il contratto di servizio alla Cisterna Ambiente fino al 31 gennaio 2020;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 "*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE europeo*" in vigore dal 24/05/2016 e applicabile dal 25 maggio 2018 introduce la figura del Responsabile dei dati personali;
- il Regolamento (UE) 2016/679 nel corpo degli artt. 37-39 prevede che la nomina del DPO è obbligatoria, in tre casi specifici: (a) se il trattamento è svolto da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico (eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali), (b) se le attività principali del titolare o del responsabile del trattamento consistono in trattamenti che richiedono il monitoraggio regolare e sistematico di interessati su larga scala, e (c) se le attività principali del titolare o del responsabile del trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati o di dati personali relativi a condanne penali e reati;
- la Cisterna Ambiente S.p.A. ha adempiuto alla nomina del D.p.O. ai sensi del regolamento sopra richiamato;
- infine con ordinanza sindacale n° 11 del 21 gennaio 2020 notificata il 22 gennaio 2020 il Sindaco, richiamando atti e deliberazioni che qui si intendono trascritte, ordinava alla Cisterna Ambiente S.p.A. di proseguire in via contingente e transitoria fino a tutto il 31/12/2020 l'esecuzione del servizio di igiene urbana con disciplinato nel contratto di servizio n° 6655 del 10.03.2009 e successive modifiche e integrazioni;

TENUTO CONTO che la gestione della società, per cause di forza maggiore ed indipendenti dalla volontà dell'Amministratore e del personale attualmente operante, prosegue in condizioni di urgenza ed emergenza al solo scopo di garantire lo svolgimento del servizio di raccolta dei RR.SS.UU, servizio primario ed essenziale per la tutela della salute pubblica, in attesa della riorganizzazione del servizio, come indicato nelle Ordinanze Sindacali e negli atti di Consiglio Comunale richiamate nelle premesse;

RICHIAMATO

quanto illustrato nelle premesse e nelle motivazioni delle Ordinanza Sindacale nr. 91 – 156 del 2018 e 82/2019 e 11/2020 che qui si intendono trascritte;

CONSIDERATO CHE

- l'Ordinanza sindacale 11/2020 è stata notificata alla società solo il 22 gennaio 2020 – e pertanto i ristretti tempi per ottemperare non consentono alternative alla prosecuzione della gestione del servizio da parte della Cisterna Ambiente S.p.A., la quale, a sua volta, deve reperire sul mercato, presso operatori qualificati, i servizi indispensabili al suo corretto funzionamento per l'effettiva esecuzione del contratto di servizio nel rispetto della normativa vigente;

- la corretta conduzione della gestione aziendale è presupposto indispensabile per la prosecuzione, senza soluzione di continuità, del servizio affidato avente caratteristiche fondamentali per la salute e l'igiene pubblica;

CONSIDERATO

- che l'istituto della proroga tecnica persegue l'interesse pubblico e non viola la *par condicio competitorum* degli operatori del settore indistintamente considerati;

- che vi è la necessità di continuare a garantire il regolare svolgimento dei servizi fino al termine della proroga tecnica del contratto dei servizi come da ordinanza sindacale n. 11/2020;

RICHIAMATO

- l'art. 106 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che al comma 11 prevede che la durata del contratto possa essere modificata esclusivamente per gli affidamenti in corso di esecuzione, precisando che la proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo aggiudicatario, restando inteso che nel periodo di proroga il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel pregresso contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni;

RILEVATO

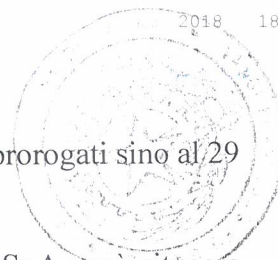
- che l'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.), con deliberazione n. 86 del 16.10.11 ha evidenziato che la *"proroga nella sua accezione tecnica, ha carattere di temporaneità e di strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un regime contrattuale ad un altro. La conseguenza è che la proroga è teorizzabile ancorandola al principio della continuità dell'azione amministrativa, nei soli casi limitati ed eccezionali, in cui per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente"*;

DATO ATTO

- che l'ANAC nei chiarimenti pubblicati sul proprio sito (risposta n. A42 in tema di tracciabilità dei flussi) ha precisato che non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario, e che pertanto ai fini della tracciabilità restano in vigore i CIG originari che devono essere riportati in fattura;

CONSIDERATO

- che alcuni servizi sono stati affidati a fronte di procedure ad evidenza pubblica (quali fornitura carburante, nolo a freddo mezzi, recupero rifiuti raccolti in maniera differenziata, somministrazione lavoro temporaneo e nolo spazzatrici) mentre i restanti servizi di cui alla tabella che segue sono stati affidati – in vista dei ridotti importi – tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. 50/16;



- che, nelle more dei nuovi affidamenti, è necessario che tutti i predetti servizi siano prorogati sino al 29 febbraio 2020;

APPURATO

- che lo scrivente, nella qualità di Amministratore della Soc. Cisterna Ambiente SpA, può ritenere propria la veste giuridica di Responsabile del procedimento della gara in oggetto.

Tenuto conto

- che la Cisterna Ambiente non può programmare a livello pluriennale dal momento che il contratto di servizi ha sempre avuto scadenze frazionate e in ultimo ha scadenza al 31 dicembre 2020;
- che la volontà dell'Amministrazione Comunale – Socio di Maggioranza – non ha ancora determinato la scelta strategica sulla durata della vita della società che, da statuto coincide con il 31 dicembre 2020;
- che è indispensabile proseguire l'espletamento delle attività necessarie alla vita societaria in attesa di ricevere da parte dell'Assemblea indicazioni utili all'effettuazione del Piano di Sviluppo Economico o alla definitiva chiusura della società;
- che la società IMAPACK ha sempre fornito prodotti per la raccolta rifiuti conformi alle caratteristiche richieste nel tempo dalla Cisterna Ambiente S.p.A.;
- che la Cisterna Ambiente S.p.A non potendo programmare successivamente al dicembre 2020 è obbligata a determinare il piano operativo alla data indicata in Statuto e che la IMAPCK ha fornito un servizio ottimale ed è impensabile, vista la carenza di materiale per i cittadini, tentare una nuova fornitura,

VISTI i preventivi per la fornitura di buste per la raccolta rifiuti per la copertura dell'annualità 2020:

DETERMINA

1. Di accettare i preventivo proposto dalla I.MA. PACK per la fornitura del materiale annualità 2020 per l'importo complessivo di € 36.964,87 oltre IVA come per legge.
2. Di affidare direttamente alla ditta I.MA. PACK. la fornitura del materiale richiesto ed indicato nei preventivi, acquisiti agli atti che prevede l'importo indicato, oltre IVA per legge.
3. Di stabilire, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:
 - i contratti saranno stipulati nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale;
 - le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale;
4. Di dare atto che la spesa totale prevista trova copertura nei fondi dell'anno di competenza.
5. Di imputare il pagamento all'anno 2020.
6. Di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica, come anche richiamato dalle Ordinanze Sindacali richiamate in premessa.
7. Di dare atto che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla base dell'affidamento con procedura senza previa pubblicazione del bando, come previsto dall'articolo 121, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010.
8. Di prendere atto che i contratti conseguenti al presente provvedimento non sono soggetti al termine dilatorio previsto dall'articolo 32, comma 10. del d.lgs 50/2016, poiché si tratta di affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a).
9. Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito istituzionale della società all'interno della Sezione "Società Trasparente".
10. Di dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs 50/2016 che:
 - a) tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
 - b) non si pubblica la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, in quanto non è necessario costituirli.

L'Amministratore
Avv. Diego Cianchetti